

Luogo: Varano dè Melegari (PR)

Orario: 18:17

Data: 9 giugno 2024

Doc: 2.11

LEGENDS CARS

DECISIONE N. 10

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° **111 Poschik Tobias**

Conduuttore **Poschik Tobias**

p.c: Tutti i Concorrenti - Conduuttori - Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Rapporto del Direttore di Gara, avendo esaminato il video, convocati e ascoltati il Conduuttore Poschik Tobias ed il Rappresentante del Concorrente Poschik Tobias avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura e Conduuttore n°: 111 Poschik Tobias

Concorrente: Poschik Tobias

Ora del fatto: 18.01

Sessione: Gara 2

Fatto: Il Conduuttore n° 111 tampona la vettura n.21 in T12 mandandola in testacoda

Violazione: art. 89 (Obblighi particolari dei Conduuttori) - RSN;
art. 4.3 (Comportamento dei Conduuttori) - RDS Velocità in Circuito;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della Manifestazione) -A) Penalità in Tempo e Giri, Stop & Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia - RSN;
art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;
art. 16 (Penalità Tempo, Stop&Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia) - B) Stop & Go - RDS Velocità in Circuito;

Decisione: Drive Through in accordo all'art.16 (Penalità Tempo, Stop&Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia) C) Drive Through - RDS Velocità in Circuito;

Motivazione: la vettura n.111 tampona in T12 la vettura n.21

Il Drive Through è stato regolarmente effettuato


Per questi motivi, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.


In base a quanto previsto dall'art.215 del RSN, la presente Decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.

I Commissari Sportivi

Edoardo Maria RINALDI



Alessandro GAVANDOLI



Giuseppe GATTI



Ricevuta da parte del Concorrente la DECISIONE N. 10 dei Commissari Sportivi;

Data: 09/06/2024 Ora: _____ Firma: _____

Esposta all'albo di Gara alle ore: _____ del giorno: 09/06/2024